FG
Consulente del Lavoro

Firenze, 09 Novembre 2026

Oggetto: LIMITE DIMENSIONALE IMPRESE ARTIGIANE EDILI – CHIARIMENTI INPS

Col recente messaggio n. 3145/2026, l'INPS propone alcune indicazioni operative in relazione alla corretta gestione delle imprese del settore edile artigiano.
Viene ricordato come la normativa sull'artigianato, *ex* Legge n. 443/1985, vada a individuare, *ex* art. 4, i limiti dimensionali della forza lavoro che l'impresa artigiana può occupare per poter avvalersi di tale qualifica. In caso di superamento del limite massimo, infatti, l'impresa dovrà essere considerata industriale. In particolare, riferendosi al settore edile, si evidenzia come il citato art. 4 vada a prevede un limite massimo di 10 dipendenti, elevabile a 14 a condizione che i lavoratori aggiuntivi siano apprendisti.
L'INPS, fin dalle istruzioni esposte nella circolare n. 264/1997, va a ricomprendente nell'ambito del settore edile non solo le attività di costruzione, ma anche attività affini all'edilizia e alla finitura dell'edilizia, ossia anche imprese che non esercitano l'attività di costruzioni in senso stretto; sono, infatti, inserite nel settore anche le attività di completamento, di rifinitura, ecc., delle costruzioni edili stesse.
A fronte di tali indicazioni, l'INPS specifica che alle imprese considerate come rientranti nel settore edile «*deve essere applicato il limite dimensionale disposto dall'articolo 4, primo comma, lettera e), della legge n. 443/1985 (contraddistinto dal CA "5G") e non il limite dimensionale di cui all'articolo 4, primo comma, lettera a), della medesima legge (contraddistinto dal CA "5C")*». Quest'ultimo, per inciso, è relativo a imprese che non lavorano in serie, ossia poste al di fuori del settore edile, che possono fruire di limiti dimensionali diversi e più elevati.
L'Istituto previdenziale, a sostegno delle proprie indicazioni, riferisce circa l'interpello n. 4/2025 del Ministero del Lavoro, nel quale è stata ritenuta la non obbligatorietà di iscrizione alle Casse edili per quelle imprese che, in concreto, svolgono prevalentemente attività diversa da quella edile. Da ciò deriva, secondo l'INPS, «*che, non essendo obbligate all'iscrizione alla Cassa Edile, tali imprese non sono soggette al limite dimensionale previsto per le imprese artigiane di costruzioni edili*».
Alla luce di ciò, l'Istituto fornisce queste indicazioni operative relative all'inquadramento:
- alle imprese classificate con i CSC da 4.13.02 (imprese artigiane operanti nel settore dell'edilizia) a 4.13.08 (particolari attività di completamento, finitura o impianti legati all'edilizia) dev'essere attribuito il CA "5G", avente il significato di "Impresa di costruzione edile con limite di 10 dipendenti, di cui non più di 5 apprendisti, limite elevabile a 14 dipendenti, qualora le unità lavorative aggiuntive siano apprendisti";
- alle imprese classificate con i CSC 4.13.06 (installazione di impianti elettrici, idraulici e di altri impianti in edifici), 4.13.07 (installazione di impianti (termici, idraulici, elettrici, ecc. all'interno del settore edile) e 4.13.08 (particolari attività di completamento, finitura o impianti legati all'edilizia), contraddistinte dal CA "5G", che non svolgono attività di installazione di impianti in via prevalente nell'ambito della costruzione di edifici, rientrano nella previsione *ex* art. 4, comma 1, lett. a), Legge n. 443/1985, ossia tra le imprese che non lavorano in serie.

Dott. Francesco Gremigni
50144 Firenze Viale Belfiore, 40
Tel. 055 6148566
f.gremigni@studiogremigni.it

Consulente del Lavoro

Le imprese rientranti in quest'ultima tipologia, ovvero quelle che esercitano attività impiantistica non riconducibile in via prevalente alla costruzione di edifici, che risultano in possesso di una matricola contributiva contraddistinta dal CA "5G", a far data dal 23 ottobre 2026 potranno trasmettere apposita dichiarazione di responsabilità relativamente alle caratteristiche dell'attività esercitata.
Per tale scopo potranno utilizzare, nel sito INPS, all'interno della sezione "Contatti" del "Cassetto Previdenziale del Contribuente", lo "Smart Task" denominato "Limiti impresa impiantistica artigiana"; dovranno quindi indicare come data decorrenza variazione il 1° luglio 2026, ovvero la diversa data dalla quale decorrono gli effetti della dichiarazione.
Una volta effettuata detta dichiarazione, alla matricola aziendale sarà attribuito il CA "4X". Tale codice, dal 1° luglio 2026, ha assunto il nuovo significato di "Impresa di installazione impianti che non esercita in via prevalente l'attività nell'ambito delle costruzioni edili". L'ottenimento di tale codice comporterà l'applicazione del maggior limite dimensionale previsto per le imprese artigiane non in serie (art. 4, comma 1, lett. a), Legge n. 443/1985).
Sulla base di tali specifiche, in fase di nuova iscrizione, per le imprese di installazione impianti che non esercitano in via prevalente l'attività nell'ambito delle costruzioni edili, è stato aggiornato il questionario della procedura di iscrizione automatizzata relativo alle attività economiche.
Per il caso di aziende svolgenti plurime attività, ove per le stesse siano state attivate distinte matricole INPS, laddove siano presenti i requisiti artigiani, l'inquadramento in tale settore può essere riconosciuto solo alla matricola che si riferisce all'attività esercitata, in modo personale e professionale, dal titolare dell'impresa o dalla maggioranza dei soci; da ciò deriva che l'eventuale ulteriore matricola dev'essere classificata nel settore industriale, ovvero nel terziario, tenendo conto dell'attività economica effettivamente esercitata.
Naturalmente, ai fini del calcolo del limite dimensionale per la Legge sull'artigianato, devono essere considerati solo i dipendenti esposti sulla matricola classificata nel settore artigiano.
Con il successivo messaggio n. 3422 del 23 ottobre 2026, l'INPS informa che è disponibile, nella sezione "Contatti" del Cassetto previdenziale del contribuente, lo Smart Task "Limiti impresa impiantistica artigiana", destinato alle imprese artigiane con CSC 4.13.06, 4.13.07 e 4.13.08, con il quale è possibile presentare una dichiarazione di responsabilità per attestare che l'attività di installazione di impianti non è svolta prevalentemente nell'ambito delle costruzioni edili, così da individuare il limite dimensionale applicabile ai sensi della Legge n. 443/1985 e aggiornare le caratteristiche contributive della matricola, nonché per comunicare eventuali variazioni dell'attività esercitata in qualsiasi momento della vita aziendale.
L'Ente ha, inoltre, chiarito che possono rientrare nei limiti dimensionali previsti dall'art. 4, comma 1, lett. a), Legge n. 443/1985, le imprese che svolgono prevalentemente attività impiantistiche di riparazione, sostituzione, manutenzione o ristrutturazione in immobili civili o industriali già esistenti, senza operare di fatto nell'ambito delle costruzioni edili, mentre è esclusa la demolizione integrale con successiva ricostruzione dell'immobile.
Ulteriormente, ai fini della prevalenza, è necessario che almeno il 51% del fatturato derivi da interventi di riparazione, sostituzione, manutenzione o adeguamento di impianti realizzati in immobili civili o industriali già esistenti.
Per le dichiarazioni presentate con modalità diverse dallo Smart Task e per la decorrenza delle variazioni restano valide le indicazioni contenute nel citato messaggio n. 3145/2026.

Dott. Francesco Gremigni
50144 Firenze Viale Belfiore, 40
Tel. 055 6148566
f.gremigni@studiogremigni.it

FG
Consulente del Lavoro

Lo studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.
Distinti saluti

Dott. Francesco Gremigni



Dott. Francesco Gremigni
50144 Firenze Viale Belfiore, 40
Tel. 055 6148566
f.gremigni@studiogremigni.it